



Bruxelles, 14.8.2017
COM(2017) 425 final

2017/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli da adottare in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE)

RELAZIONE

Le attività di normalizzazione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sono svolte dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli (WP.7) in conformità all'intesa di Ginevra sulle norme di qualità dei prodotti agricoli¹.

Il WP.7 opera in conformità al suo mandato² e alle sue procedure di lavoro³ per adottare le norme di qualità dei prodotti agricoli dell'UNECE. Le proposte in materia di norme di qualità UNECE degli ortofrutticoli sono elaborate rispettivamente dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati. Le proposte sono quindi adottate per consenso dal WP.7 dell'UNECE o rinviate alle sezioni specializzate per discussione. Questa procedura ha luogo con cadenza annuale.

Tutti i membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate ONU possono partecipare ai lavori dell'UNECE sulle norme di qualità dei prodotti agricoli; gli Stati membri dell'Unione europea vi partecipano regolarmente. L'Unione europea partecipa in qualità di osservatore al WP.7 dell'UNECE e alle sue sezioni specializzate in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti secchi ed essiccati.

A livello unionale, a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013⁴, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono conformi alle norme di commercializzazione applicabili, se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

A norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la Commissione ha il potere di stabilire norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli mediante un atto delegato. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione⁵ stabilisce norme di commercializzazione specifiche per taluni ortofrutticoli basate sulle norme di qualità dell'UNECE per tali prodotti.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione stabilisce che i prodotti cui non si applica una norma di commercializzazione specifica si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se sono conformi a una norma applicabile adottata dall'UNECE. Il considerando 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione prevede che le norme di commercializzazione specifiche stabilite per determinati prodotti debbano corrispondere a quelle adottate dall'UNECE.

¹ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/AboutUs/GenevaUnderstanding_E.pdf

² Mandato del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle norme di qualità dei prodotti agricoli http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/AboutUs/ToR_eng.doc

³ Procedure operative del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, adottate dal gruppo di lavoro nel 2010 e modificate nel 2012 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/AboutUs/WorkingProcedures_2012_e.doc

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

Le norme dell'UNECE definiscono livelli minimi di qualità che costituiscono una base comune per facilitare gli scambi commerciali equi, prevenire gli ostacoli tecnici agli scambi e migliorare la trasparenza sui mercati. Promuovono la commercializzazione sostenibile dei prodotti agricoli di qualità, escludono dal mercato prodotti agricoli di scarsa qualità e tutelano gli interessi dei consumatori. Contribuiscono così all'armonizzazione internazionale delle norme in materia di ortofrutticoli e permetteranno di istituire un quadro atto a garantire condizioni eque di concorrenza negli scambi di ortofrutticoli. Le norme dell'UNECE sono elaborate per rispondere alle finalità dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli scambi⁶.

Prima della loro adozione da parte del WP.7 dell'UNECE, le proposte sono oggetto di approfondita discussione tra gli esperti tecnici e scientifici del settore degli ortofrutticoli nelle sezioni specializzate in materia di normalizzazione, cui partecipano gli esperti degli Stati membri.

La loro adozione in sede di WP.7 dell'UNECE dovrebbe pertanto essere appoggiata a condizione di assicurarne la conformità al diritto dell'Unione, e in particolare al regolamento (UE) n. 1308/2013, e di allinearle agli interessi e agli obiettivi dell'Unione nel settore della politica agricola. Inoltre, qualora la Commissione esprima preoccupazioni in merito ad aspetti che non sono stati discussi nell'ambito delle sezioni specializzate in materia di normalizzazione o emergano nuovi dati di carattere tecnico o scientifico, si dovrebbe assicurare che tali aspetti siano debitamente analizzati prima che il WP.7 dell'UNECE adotti una decisione sulla proposta. Inoltre, se un numero sufficiente di Stati membri si oppone alla proposta, gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE rinviando la decisione e si accertano che la proposta sia rinviata per discussione alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione o ai gruppi di lavoro dedicati, sedi in cui dovrebbero essere risolti gli aspetti di cui sopra.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Le norme dell'UNECE definiscono livelli minimi di qualità che costituiscono una base comune per facilitare gli scambi commerciali equi, prevenire gli ostacoli tecnici agli scambi e migliorare la trasparenza sui mercati. Promuovono la commercializzazione sostenibile dei prodotti agricoli di qualità, escludono dal mercato prodotti agricoli di scarsa qualità e tutelano gli interessi dei consumatori. Contribuiscono così all'armonizzazione internazionale delle norme in materia di ortofrutticoli e permetteranno di istituire un quadro atto a garantire condizioni eque di concorrenza negli scambi di ortofrutticoli. Le norme dell'UNECE sono elaborate per rispondere alle finalità dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Come indicato in precedenza, le norme di qualità dell'UNECE in materia di ortofrutticoli hanno un'incidenza sul diritto dell'Unione. Dovrebbe pertanto essere stabilita la posizione dell'Unione, in conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente proposta ha l'obiettivo di stabilire la posizione dell'Unione, subordinatamente alle condizioni e procedure definite.

Il riesame e l'adozione delle norme di qualità dell'UNECE costituiscono un processo continuo finalizzato a garantire che le norme in vigore siano aggiornate e al passo con le attuali

⁶ Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm

conoscenze tecnico-scientifiche. È pertanto necessario instaurare un processo atto a stabilire la pertinente posizione dell'Unione per un periodo di tempo indeterminato. Le riunioni di coordinamento dovrebbero aver luogo annualmente prima dell'adozione/riesame delle norme di qualità da parte dell'UNECE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con il quadro giuridico dell'Unione in materia di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli di cui agli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione. Essa garantisce che sia debitamente stabilita la posizione dell'Unione in materia di adozione delle norme di qualità dell'UNECE menzionate nelle disposizioni che precedono.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La posizione dell'Unione è stabilita con le stesse modalità per diverse organizzazioni internazionali che fissano norme aventi un'incidenza sul diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le norme adottate in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43 e articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

Non applicabile.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Nessun altro strumento è disponibile per questa iniziativa.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione europea parteciperà alla riunione di coordinamento del competente gruppo di lavoro del Consiglio, che sarà tenuta in funzione delle necessità ogni anno prima della riunione del WP.7 dell'UNECE.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli da adottare in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) esamina e adotta proposte per l'istituzione di nuove norme di qualità UNECE o modifica norme di qualità UNECE in vigore in relazione agli ortofrutticoli. Le proposte sono elaborate dalle sezioni specializzate in materia di normalizzazione dell'UNECE. Il WP.7 dell'UNECE adotta le proposte per consenso dei membri partecipanti.
- (2) Le norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme in materia di ortofrutticoli e istituiscono un quadro atto a garantire condizioni eque di concorrenza negli scambi di ortofrutticoli.
- (3) L'Unione partecipa in qualità di osservatore al WP.7 dell'UNECE e alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione. Gli Stati membri sono membri dell'UNECE e partecipano al WP.7 dell'UNECE e alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione. Gli Stati membri, in quanto partecipanti al WP.7 dell'UNECE, hanno titolo a prendere parte al processo decisionale per l'adozione delle norme di qualità dei prodotti agricoli del WP.7 dell'UNECE.
- (4) Ai sensi degli articoli 75, paragrafo 1 e 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore, se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
- (5) A norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la Commissione ha il potere di stabilire le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli mediante un atto delegato. Il regolamento di esecuzione (UE)

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

n. 543/2011 della Commissione⁸ stabilisce norme di commercializzazione specifiche per taluni ortofrutticoli basate sulle norme di qualità dell'UNECE per tali prodotti.

- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale di cui alla parte A dell'allegato I di tale regolamento di esecuzione. I prodotti conformi a una norma di commercializzazione applicabile adottata dall'UNECE si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale.
- (7) Poiché le norme di qualità dei prodotti agricoli dell'UNECE relative agli ortofrutticoli hanno un'incidenza sul diritto dell'Unione, è necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.7 dell'UNECE in relazione a tali norme di qualità.
- (8) Le proposte di norme di qualità elaborate dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati sono oggetto di approfondita discussione tra gli esperti tecnici e scientifici del settore degli ortofrutticoli. Dette proposte dovrebbero pertanto essere appoggiate dagli Stati membri a nome dell'Unione, a condizione che siano nell'interesse dell'Unione e non siano in contrasto con il diritto dell'UE, in particolare con il regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché sia stata seguita la procedura all'uopo prevista.
- (9) Qualora la Commissione esprima preoccupazione in merito a un aspetto che non è stato discusso nell'ambito delle sezioni specializzate in materia di normalizzazione o emergano nuovi dati di carattere tecnico o scientifico prima o durante la riunione del WP.7 dell'UNECE, è necessario rinviare l'adozione e ritrasmettere la proposta per ulteriore discussione alle sezioni specializzate in materia di normalizzazione, fino a quando tali aspetti o i nuovi dati siano stati debitamente analizzati.
- (10) Qualora un numero di Stati membri sufficiente a costituire una minoranza di blocco ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato si opponga alla proposta, gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE dovrebbero rinviare la decisione e continuare la discussione nelle sezioni specializzate o nei gruppi di lavoro.
- (11) Per consentire la necessaria flessibilità durante le discussioni che precedono la riunione del WP.7 dell'UNECE, e nel corso della stessa, gli Stati membri, dopo aver informato la Commissione, dovrebbero essere autorizzati ad accettare modifiche alle proposte, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando il WP.7 dell'UNECE è chiamato a stabilire nuove norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli o a modificare norme di qualità dell'UNECE in vigore per gli ortofrutticoli, gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE, agendo congiuntamente a nome dell'Unione europea, sono abilitati ad approvare le proposte di nuove norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli elaborate dalla sezione specializzata in materia di

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e dalla sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati o a modificare norme di qualità dell'UNECE in vigore per gli ortofrutticoli, fatta salva la procedura di cui all'articolo 2 e a condizione che:

- (a) le nuove norme di qualità per gli ortofrutticoli o le modifiche delle norme di qualità in vigore per gli ortofrutticoli siano nell'interesse dell'Unione e funzionali agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della sua politica agricola; e
- (b) le nuove norme di qualità per gli ortofrutticoli o le modifiche delle norme di qualità in vigore per gli ortofrutticoli non siano in contrasto con il diritto dell'UE, in particolare con il regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo il diritto della Commissione di adeguare la normativa dell'Unione mediante atto delegato, in particolare per quanto concerne le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli, di cui all'articolo 75 di tale regolamento.

Articolo 2

1. Al fine di definire la posizione dell'UE e le modalità della sua applicazione da parte degli Stati membri nelle materie di cui all'articolo 1, una riunione del competente gruppo di lavoro del Consiglio è convocata con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del WP.7 dell'UNECE.
2. In deroga all'articolo 1, qualora la Commissione esprima preoccupazione in merito a un aspetto particolare di una proposta della sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi o della sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati durante la riunione del competente gruppo di lavoro del Consiglio di cui al paragrafo 1, e qualora tale aspetto non sia stato discusso in una delle sezioni specializzate in materia di normalizzazione, gli Stati membri partecipanti chiedono che la decisione in merito a tale proposta in sede di WP.7 dell'UNECE sia rinviata fino a quando tale aspetto sia stato debitamente analizzato nella sezione specializzata in materia di normalizzazione.
3. In deroga all'articolo 1, qualora su una proposta della sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi o della sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati possano incidere nuovi dati scientifici o tecnici emersi dopo la riunione di cui al paragrafo 1, ma prima o durante la riunione del WP.7 dell'UNECE, gli Stati membri partecipanti al WP.7 dell'UNECE chiedono che la decisione su tale proposta in sede di WP.7 dell'UNECE sia rinviata fino a quando la proposta sia stata discussa nell'ambito delle sezioni specializzate in materia di normalizzazione sulla base dei nuovi dati scientifici o tecnici.
4. In deroga all'articolo 1, se un numero di Stati membri equivalente a una minoranza di blocco a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato si oppone, in sede di riunione del competente gruppo di lavoro del Consiglio di cui al paragrafo 1, a una proposta di nuove norme di qualità dell'UNECE per gli ortofrutticoli o a una modifica di norme di qualità dell'UNECE in vigore per gli ortofrutticoli, gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE rinviando la decisione e continuano la discussione nell'ambito della sezione specializzata in materia di normalizzazione degli ortofrutticoli freschi o della sezione specializzata in materia di normalizzazione dei prodotti secchi ed essiccati ovvero in un gruppo di lavoro istituito a tal fine.

Articolo 3

Gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE, agendo congiuntamente a nome dell'Unione europea e dopo averne informato la Commissione, possono approvare, in sede di WP.7 dell'UNECE, modifiche di entità minore alle proposte di norme di qualità degli ortofrutticoli che non alterino la sostanza di tali proposte.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*